

SENATO ACCADEMICO
Seduta del 17 giugno 2008

Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Carlo Angelici, Prof. Salvatore Dierna, Prof. Guido Martinelli, Prof. Domenico Misiti, Prof. Attilio Celant, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Franco Chimenti (entra ore 16.20), Prof. Elvio Lupia Palmieri, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Lucio Barbera, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof. Raffaele Panella, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Luciano Zani, Prof. Aroldo Barbieri, Prof. Mario Caravale (entra ore 17.45), Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi (entra ore 16.40), Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Nicola Azzarito, Sig. Francesco Brancaccio, Sig. Luca Gentile, Sig.ra Marianna Massimiliani, Sig. Massimiliano Rizzo e il Dott. Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Presidi Proff.ri: Roberto Antonelli, Stefano Puglisi Allegra, Benedetto Todaro, Federico Masini, Guido Pescosolido, Luigi Frati, Attilio De Luca, Filippo Graziani e Mario Docci.

Assenti giustificati: Prof. Gian Vittorio Caprara.

Assenti: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Fulco Lanchester e il Prof. Filippo Sabetta.
.....o m i s s i s

Accordo di Collaborazione

Tra

Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini 14, rappresentata dal Dottor Claudio Cappon nella sua qualità di Direttore Generale (di seguito "RAI");

e

L'Università degli studi di Roma La Sapienza, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, rappresentato dal Professor Renato Guarini nella sua qualità di Magnifico Rettore (di seguito "La Sapienza");

e


Il Politecnico di Torino, con sede in Torino, Corso duca degli Abruzzi 24, rappresentato dal Professor Francesco Profumo nella sua qualità di Magnifico Rettore (di seguito "Il Politecnico");

(di seguito congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte")

Premesso che:

- RAI, attraverso la Direzione Strategie Tecnologiche, nell'ottica di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per il miglioramento della qualità tecnica nei servizi da offrire all'utenza, persegue da tempo percorsi di ricerca e sperimentazione con altri Enti ed Istituzioni su temi di interesse tecnologico;
- La Sapienza, attraverso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, è interessata alla realizzazione di un percorso didattico innovativo che integri la creatività alla tecnologia per fornire strumenti e competenze sia nel campo delle tecnologie della comunicazione che in quello della creazione e gestione dei contenuti;
- Il Politecnico, attraverso la Facoltà di Ingegneria dell'Informazione (corso di Laurea in Ingegneria del Cinema), sta sperimentando l'utilizzo di nuove tecnologie di diffusione e distribuzione in modalità multipiattaforma (IPTV, TV sul Web, Cinema diffuso da satellite, ecc.);
- Le citate Facoltà hanno sottoscritto un protocollo di intesa su "qualità/sperimentazione/tecnologie per il cinema in televisione".

Tutto ciò premesso ed inteso costituire parte integrante del presente accordo ("Accordo") assieme ai successivi Allegato 1 (Obblighi di riservatezza delle informazioni) e Allegato 2 (Promozione e Manifestazioni), **le Parti convengono quanto segue.**



1. Oggetto

- 1.1. Le Parti intendono unire le rispettive competenze per attivare progetti di ricerca e sperimentazione tecnologica finalizzati al miglioramento della qualità tecnica del cinema in TV che prevedano l'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito didattico e formativo.
- 1.2. Entro 30 giorni dalla firma del presente accordo le Parti procederanno ad individuare un gruppo di lavoro che provvederà a definire in dettaglio il piano tecnico ed operativo dei progetti di ricerca, ed in particolare:
 - le risorse umane da coinvolgere (personale RAI e delle Università, dottorandi e laureandi, ecc.);
 - gli apparati tecnici necessari;
 - le modalità di presentazione (seminari, convegni, ecc.).
- 1.3. Il presente Accordo ha la durata di dodici (12) mesi a partire dalla data di perfezionamento dello stesso, ferme restando le previsioni di cui all'Allegato 1 relativamente alla durata degli obblighi di riservatezza.
- 1.4. Ciascuna Parte sosterrà i costi relativi alle attività previste dall'Accordo che rientrano nel proprio ambito di competenza.
- 1.5. In nessun caso il presente Accordo potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti.
- 1.6. Ciascuna Parte non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per l'inadempimento delle obbligazioni assunte dall'altra/e Parte/i nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente Accordo. Le Parti reciprocamente si manlevano da ogni pretesa e rivendicazione di terzi, compresi i rispettivi dipendenti, collaboratori e consulenti.
- 1.7. Le Parti si scambieranno i dati tecnici che emergeranno dall'attività della collaborazione che forma oggetto del presente Accordo. Le informazioni scambiate saranno coperte da obbligo di riservatezza nelle forme e modalità riportate nell'Allegato 1 (Obblighi di riservatezza delle informazioni), se non diversamente stabilito.
- 1.8. Le Parti rimarranno comunque proprietarie, nell'ambito delle rispettive competenze, delle attività svolte e di quanto fornito nel corso della collaborazione; ciascuna Parte rimarrà titolare di eventuali diritti, brevetti e proprietà intellettuali fornite nella collaborazione. In particolare le Parti rimarranno ciascuna proprietaria di format, contenuti e quant'altro messo a disposizione nel corso della collaborazione.
- 1.9. Ciascuna Parte può risolvere il presente Accordo, mediante comunicazione scritta, qualora l'altra parte non rispettasse i termini e gli impegni ivi stabiliti. Ciascuna Parte potrà, inoltre, recedere dall'Accordo, previo preavviso di quindici (15) giorni

My Name



con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R; in tal caso nessuna delle Parti potrà chiedere alcunché, a qualunque titolo, alla Parte che recede.

2. Comunicazioni

- 2.1. Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R, anticipata via e-mail. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento e-mail, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

se a La Sapienza:

Facoltà di Scienze delle Comunicazioni
Via Salaria, 112/113
00198 Roma

all'attenzione del Prof. Mario Morcellini
e-mail: mario.morcellini@uniroma1.it
tel. 06 49918404/9 fax 06 8419505

se a Politecnico:

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione
Corso Duca Degli Abruzzi, 24
10129 Torino
all'attenzione del Prof. Mario Ricciardi
e-mail mario.ricciardi@polito.it
tel. 011 5646463 fax 011 5646399

se a RAI:

Direzione Strategie Tecnologiche
Viale Mazzini, 14
00195 Roma
all'attenzione dell'Ing. Luigi Rocchi
e-mail: l.rocchi@rai.it
tel. 06 36864365 fax 06 36226392

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine del presente Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

- 2.2. Il presente Accordo supera ed annulla qualsiasi intesa intercorsa tra le Parti in forma orale o per iscritto e costituisce pertanto l'unico accordo valido, in relazione a ciò che ne fa oggetto. Eventuali variazioni o modifiche al presente Accordo avranno effetto soltanto se pattuiti per iscritto e sottoscritti dalle Parti.

M. Romi



- 2.3. Le Parti si impegnano a concordare preventivamente ed in forma scritta il rilascio di qualunque comunicazione e presentazione su qualunque mezzo in merito alla collaborazione in oggetto secondo quanto indicato nell'Allegato 2 del presente Accordo.

3. Foro Competente e Legge Applicabile

- 3.1. Il presente Accordo ed i diritti ed obblighi dallo stesso derivanti in capo alle Parti saranno disciplinati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Il Direttore Generale
Dott. Claudio Cappon

CCU

L'Università degli Studi di Roma La Sapienza

Il Magnifico Rettore
Prof. Renato Guarini

Il Politecnico di Torino
Il Magnifico Rettore
Prof. Francesco Profumo

Alles o. o.

By Ranch

Obblighi di riservatezza delle informazioni

1. Il termine "Informazione Riservata" usato in questo Accordo significa qualsiasi informazione comunicata da una Parte (in seguito denominata "**Parte Comunicante**") all'altra (in seguito denominata "**Parte Ricevente**") (a) in forma scritta o tangibile e contrassegnata o identificata per iscritto al momento della comunicazione con la dicitura "riservata" o con altra dicitura di analogo significato, ovvero (b) in forma orale o visiva, purché la Parte Comunicante abbia indicato tale informazione come riservata al momento di tale comunicazione orale o visiva e l'abbia confermata per iscritto alla Parte Ricevente con la suddetta dicitura entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione orale o visiva. Sono fatte salve le eccezioni indicate al successivo articolo 5.
2. Ciascuna Parte Ricevente si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna Informazione Riservata ed a non farne uso per scopi diversi dalla collaborazione oggetto del presente Accordo senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante. Le società appartenenti al gruppo RAI e alle Università e/o da queste controllate, direttamente o indirettamente, non sono considerate terze ai fini del presente articolo.
3. Ciascuna Parte Ricevente si impegna a tutelare le Informazioni Riservate con lo stesso grado di diligenza con cui tratta le proprie informazioni riservate, e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia. Una volta accertata un'eventuale comunicazione o uso non autorizzati delle Informazioni Riservate in suo possesso, la Parte Ricevente farà quanto possibile per evitarne l'ulteriore comunicazione e uso non autorizzati.
4. Ciascuna Parte Ricevente dovrà fare in modo che solo i propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati accedano alle Informazioni Riservate nella misura strettamente necessaria all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e dovrà dare a tali dipendenti, collaboratori e consulenti espressa comunicazione in ordine alle obbligazioni da essa assunte con il presente Accordo, ferma restando la responsabilità della Parte Ricevente per l'adempimento dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati.
5. Il presente Accordo non si applicherà a tutte le informazioni che:
 - siano disponibili al pubblico al momento della comunicazione alla Parte Ricevente o lo divengano in seguito senza colpa della Parte Ricevente; o
 - siano a conoscenza della Parte Ricevente prima di riceverle dalla Parte Comunicante, e la Parte Ricevente possa provare in base a documenti scritti od altri validi elementi di prova, tale conoscenza precedente (o elaborate indipendentemente da quest'ultima); o
 - vengano comunicate alla Parte Ricevente da terzi che abbiano il diritto di fornire tali informazioni, e che non impongano restrizioni per la ulteriori diffusione di tali informazioni; o

- debbano essere rese note per espressa previsione legislativa o in base a intimazioni o ordini di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, a condizione che la Parte Ricevente comunichi prontamente alla Parte Comunicante tale obbligo, intimaione o ordine, e si adoperi, di concerto con la Parte Comunicante, per ottenere da tale autorità, nei limiti di legge, misure di protezione della riservatezza di tali informazioni.
6. Gli obblighi della Parte Ricevente secondo il presente accordo relativamente a qualsiasi Informazione Riservata restano in vigore per un periodo di due (2) anni dalla data di comunicazione delle medesime alla Parte Ricevente, indipendentemente dalla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo.
 7. Le Informazioni Riservate sono e resteranno di proprietà della Parte Comunicante e/o dei suoi danti causa. Resta inteso che nessuna licenza o altro diritto è concesso da una Parte all'altra su diritti di brevetto, diritti di marchio, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
 8. La Parte Ricevente si impegna a restituire alla Parte Comunicante tutte le Informazioni Riservate e tutte le copie anche parziali delle stesse in suo possesso o nella propria sfera di controllo prontamente su richiesta scritta delle Parte Comunicante ed in ogni caso quando non più necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, salvo diverso successivo accordo scritto fra le Parti.

Alfonso



Allegato 2

Promozione e Manifestazioni

1. Previo comune accordo, in forma scritta, tra le Parti le evidenze delle attività condotte nell'ambito del presente Accordo potranno essere presentate in pubbliche manifestazioni quali, ad esempio:

- conferenze stampa ovunque tenute;
- manifestazioni specifiche di settore;
- pubblicazioni su riviste tecniche di settore;
- partecipazione a Gruppi Tecnici di lavoro nazionali e/o internazionali nel settore.



Università degli Studi
"La Sapienza"

Senato
Accademico

Seduta del

17.08.2001

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

LETTA la relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica ed Innovazione;

VISTO l'accordo di collaborazione di cui in narrativa;


ESAMINATO lo stesso sotto il profilo dell'interesse scientifico che ne deriva e considerata la rilevanza degli obiettivi che l'accordo si prefigge di perseguire;

con voto unanime


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla stipulazione dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e il Politecnico di Torino.
Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore



IL PRESIDENTE
Renato Guarini



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – POLITECNICO DI TORINO

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

Con nota del 29.04.08 il Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Prof. Mario Morcellini, ha trasmesso la proposta di un accordo di collaborazione (allegato quale parte integrante) tra Roma "La Sapienza", Rai Radiotelevisione Italiana e Politecnico di Torino. Si precisa che tra le Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università "La Sapienza" di Roma e di Ingegneria dell'Informazione (Corso di Laurea in Ingegneria del Cinema) del Politecnico di Torino esiste già un protocollo d'intesa su "qualità/sperimentazione/tecniche per il cinema in televisione".

Con l'atto in parola le Parti intendono unire le rispettive competenze per attivare progetti di ricerca e sperimentazione nel settore della comunicazione digitale, ed in particolare delle nuove piattaforme televisive: la collaborazione tra i due Atenei si rafforzerà grazie al supporto tecnico e strategico di Rai.

Nell'ambito dell'accordo in argomento è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per individuare le risorse umane da coinvolgere (personale Rai e universitario, dottorandi e laureandi, ecc), gli apparati tecnici necessari, le modalità di presentazione e quant'altro utile alla collaborazione.

L'accordo avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

I costi relativi alle attività previste dall'accordo saranno sostenuti da Roma "La Sapienza", Rai Radiotelevisione Italiana ed il Politecnico di Torino, ognuno per le attività di spettanza.

Allegati quale parte integrante: schema di accordo di collaborazione